

**Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore**

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile n. OMISSIS R. G. promossa da

CLIENTE

- Attore -

CONTRO

BANCA S.P.A.

- Convenuto -

in punto a: pagamento somma.

All'udienza del 2/4/19, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 702 ter C.p.c..

per parte attrice:

“Voglia l'Il.mo Tribunale di Modena disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la applicabilità alla fattispecie in esame del rito sommario di cognizione alla causa de qua:

I) previo accertamento della illiceità delle condotte poste in essere da BANCA S.P.A., in particolare, ma non solo, integrate dall'esercizio di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo, così come descritte in premessa e attuate per il tramite dei propri funzionari, e altresì rilevanti ex artt. 2043 e 2049 c.c., condannare l'Istituto convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice e pari ad €. 50.000,00 cioè al corrispettivo pagato per i certificati di titolarità dei diamanti, oltre agli interessi, maggior danno e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dalla data delle operazioni di acquisto al saldo, offrendo la Ricorrente, in caso di accoglimento della domanda sub I), di trasferire alla convenuta la titolarità dei certificati sub doc. I cioè la proprietà dei diamanti;

II) in subordine, previo accertamento della illiceità delle condotte poste in essere da BANCA S.P.A., in particolare ma non solo integrate dall'esercizio di pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo, così come descritte in premessa e attuate per il tramite dei propri funzionari e altresì rilevante ex artt. 2043 e 2049 c.c., condannare l'Istituto convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente e pari al differenziale tra il corrispettivo versato da ciascuno di loro e il valore di mercato dei diamanti da accertare a mezzo c.t.u., e comunque a quella somma che sarà determinata in causa;

III) previo accertamento incidentale dei reati commessi tramite i propri funzionari, in concorso con VENDITORE DIAMANTI, condannarsi altresì BANCA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2059 c.c. e 185 c.p. comma 2, al risarcimento del danno morale subito dai Ricorrenti, quantificato in 25.000,00 euro, par al 50% del capitale investito, tenuto conto della gravità delle condotte poste in essere dall'istituto convenuto, o in quella diversa somma che sarà stabilita in giudizio;

IV) condannare altresì la convenuta ai sensi degli artt. 96, commi 1 e 3 c.p.c. stante la temerarietà della difesa, anche alla luce delle condotte invece riparatorie tenute da altre Banche, al pagamento di una somma da determinarsi anche equitativamente in causa;

V) Condannare la società convenuta alla refusione a favore della ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio.

Ordinanza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, del 2 aprile 2019

In via istruttoria, si chiede ammettersi C.T.U. volta a dimostrare il valore di mercato dei diamanti / certificati acquistati ed il danno derivante dal mancato investimento in titoli di stato e o equivalenti”;

per parte convenuta:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, eventualmente previo mutamento del rito da sommario ad ordinario ex art. 702-ter, comma 2, c.p.c. e fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c., in considerazione della complessità delle questioni oggetto della controversia e degli accertamenti ad essa sottesi:

In via pregiudiziale:

1.- accertare e dichiarare l’improcedibilità del procedimento in esame per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;

Nel merito, in via preliminare:

2.- accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori avversari per le ragioni sopra indicate; Nel merito, in via principale:

3.- rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa; in ogni caso:

4.- condannare la sig.ra CLIENTE a rifondere a favore di BANCA S.P.A. le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.

Ritenuto che:

1. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale -così espressamente qualificata la condotta con riferimento agli artt. 2043 e 2049 c.c.- consistente nella attività di intermediazione svolta dalla banca convenuta nell’acquisto di diamanti da parte dell’attrice, a fini di investimento rivelatosi poi in forte perdita, per il diverso valore di mercato risultato in capo ai beni acquistati.

2. Allega parte attrice di avere compiuto tale investimento dietro insistenze della banca, specificamente in persona del dott. OMISSIS, funzionario della Filiale di Sassuolo (MO), dal quale era stata contattata per proporle l’acquisto in questione. Allega, inoltre, parte attrice che la responsabilità della banca convenuta deriva, in sintesi, da molteplici elementi:

“per la prima volta nel 2017 i mass media evidenziavano la frode ai danni di migliaia di investitori in diamanti in tutta Italia, perpetrata (con la connivenza e complicità delle banche intermediarie) in particolare della stessa VENDITORE DIAMANTI nonché da VENDITORE DIAMANTI, tramite la evidenziazione dei valori di mercato dei diamanti ampiamente gonfiati e non corrispondenti all’intrinseco valore delle pietre vendute” (p. 3 del ricorso);

“L’acquisto delle pietre preziose era rappresentato dai venditori - con l’avallo delle Banche, e in tal modo era percepito dai clienti - come un investimento sicuro in un bene rifugio, molto redditizio perché:

· il prezzo veniva prospettato come in costante ascesa

· il valore dei diamanti era rappresentato come al riparo dalla inflazione e dalle oscillazioni di mercato

· il disinvestimento era assicurato come agevole, contrariamente a quanto si legge nelle condizioni generali di contratto” (p. 3 del ricorso);

“In realtà l’investimento, come verificato anche dalla Autorità Antitrust, si è rivelato frutto di operazioni scorrette ed il Garante con delibera del 31.10.2017 ha pesantemente sanzionato sia le società venditrici che l’intermediario, inclusa BANCA S.P.A. destinataria di una multa di circa 15 milioni di euro(doc. 3), sanzione confermata da molti Tar” (p. 3 del ricorso);

“I profili di scorrettezza riscontrati dalla Authority hanno riguardato le informazioni ingannevoli ed omissive sul prezzo di vendita e sulla quotazione di mercato e sull’andamento del mercato rappresentato in stabile e costante crescita, sulla agevole liquidabilità dei diamanti con una tempistica certa e sulla qualifica dei professionisti come leader di mercato” (p. 4 del ricorso);

“Il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario di fiducia dell’esponente, sempre presente agli incontri tra VENDITORE DIAMANTI, forniva ampia

Ordinanza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, del 2 aprile 2019

credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all'acquisto confidandone nella bontà.

Tale attività promozionale, proprio per le modalità in cui è stata espletata, deve considerarsi una vera e propria offerta al pubblico di prodotti finanziari, dal momento che gli istituti bancari hanno prospettato ai propri clienti un ritorno economico a fronte dell'investimento di un determinato capitale" (p. 5 del ricorso);

"In realtà la Banca, contrariamente a quanto afferma nelle sbrigative risposte, BANCA SPA non si è limitata ad effettuare la mera "tramitazione" degli ordini (circostanza che comunque, anche se vera, fonderebbe una identica responsabilità dell'Istituto) ma è stata la regista della operazione, dalla quale ha tratto guadagni, come dimostrato dalle seguenti circostanze:

- Introitava commissioni elevate sia da VENDITORE DIAMANTI che dalle attrici;
- Ha offerto i propri locali come luogo di reclamizzazione dei prodotti e di conclusione dei contratti di compravendita;
- Individuava i clienti potenzialmente adeguati segnalando i nominativi a VENDITORE DIAMANTI, magnificando a sua volta la proposta come una occasione molto redditizia;
- Presenziava e favoriva la conclusione del contratto tramite i propri dipendenti e funzionari che godevano della fiducia dei risparmiatori" (p. 6 del ricorso).

Allega, infine, parte attrice, che "la prova provata della responsabilità della banca è nel fatto che tutti i principali istituti che hanno triangolato l'operazione stanno risarcendo il danno (v. ALTRI INTERMEDIARI) tranne BANCA S.P.A." (p. 7 del ricorso).

3. Parte convenuta contesta integralmente la ricostruzione, in fatto e diritto, di parte attrice, e allega le seguenti circostanze: all'epoca dei fatti alcune banche appartenenti al Gruppo BANCA S.P.A. avevano stipulato "accordi di collaborazione" con VENDITORE DIAMANTI, società operante nel settore della vendita dei diamanti, accordi che prevedevano che gli istituti bancari svolgessero un'attività di segnalazione dei clienti interessati all'acquisto di diamanti, e indicavano espressamente l'esclusione di ogni responsabilità della Banca in relazione ai contratti di vendita stipulati tra i clienti e il venditore dei diamanti; nella specie, il contratto -in data 6/9/2011, doc. n. 4.- prevede la disponibilità della banca ad informare i propri clienti sulla possibilità di acquistare i diamanti e, all'art. 1.1, dispone: "nel caso di manifestazioni di interesse da parte della clientela, la Banca metterà a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura e a spese della VENDITORE DIAMANTI. Il materiale divulgativo dovrà precisare che la detenzione del medesimo non comporta il suo [della Banca] intervento nella conclusione delle trattative e degli affari, eseguite direttamente tra VENDITORE DIAMANTI e gli acquirenti ed esclude la Banca da qualsiasi responsabilità in ordine ai contratti stipulati. La Banca si asterrà dal fornire informazioni specifiche sul prodotto offerto, indirizzando i clienti interessati alla VENDITORE DIAMANTI, ove necessitassero di ulteriori chiarimenti non esplicitati nel materiale informativo fornito"; l'art. 1.2 dispone, inoltre, che: "la Banca provvederà a contattare VENDITORE DIAMANTI al fine di segnalare il potenziale cliente inoltrando le disposizioni d'acquisto sottoscritte dall'acquirente medesimo"; al successivo art. 1.5. precisa che: "i diamanti sono consegnati direttamente da VENDITORE DIAMANTI. La Banca si asterrà da qualsiasi intervento nelle operazioni di consegna dei diamanti che avverrà direttamente dal funzionario della VENDITORE DIAMANTI nelle mani del cliente, limitandosi la stessa a concordare eventualmente tra la VENDITORE DIAMANTI e l'acquirente l'incontro finalizzato alla consegna"; l'art. 1.7 prevede, infine, che: "la Banca, eseguendo esclusivamente attività di collegamento tra VENDITORE DIAMANTI e l'acquirente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati. VENDITORE DIAMANTI si assume ogni responsabilità relativamente ai contratti conclusi ed ai prodotti venduti, in particolare per quanto attiene le caratteristiche degli stessi (equità del prezzo, autenticità delle pietre, etc.)".

4. L'unica attività istruttoria richiesta dalle parti, oltre alla produzione documentale, è una consulenza tecnica d'ufficio sul valore dei diamanti oggetto di causa, richiesta da parte attrice con opposizione di parte convenuta.

Ordinanza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, del 2 aprile 2019

Nella presente situazione, come già rilevato in fase istruttoria, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere ammessa in quanto esplorativa, non avendo parte attrice provato i presupposti in fatto della domanda svolta; in altri termini, non avendo provato l'illecito generatore di responsabilità, senza il quale nessuna valutazione dell'entità del danno è ammissibile.

Come, infatti, emerge espressamente e diffusamente dal ricorso introduttivo anche sopra richiamato, la prospettazione di parte attrice riguarda la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 C.c.), che presuppone la prova di un fatto illecito -ossia un comportamento in violazione di norme generali o specifiche-, di un evento lesivo -ossia le conseguenze dannose- e di un nesso di causalità, intercorrente tra i due elementi predetti; la prospettazione di parte attrice si fonda, quindi, su numerosi fatti che devono essere provati, per valutare la condotta di parte convenuta, ai fini della valutazione di illiceità e della loro efficienza causale. Nessuna prova orale è stata, però, chiesta, né nel ricorso introduttivo, né ovviamente in seguito, atteso il rito sommario.

5. Nella specie: parte attrice allega che “veniva contattata dal proprio referente per gli investimenti, tal OMISSIS (funzionario banca) che le proponeva un investimento in diamanti”; ma di ciò non vi è traccia nella documentazione prodotta dalla quale risulta solo una conferma dell'acquisto da parte della società alienante (cfr. doc. n. 1 di parte attrice); allega anche che “ha sempre fatto presente di non avere alcuna esperienza in quel settore, di voler un investimento privo di rischi per gli anni a venire ed in quella occasione, viste le insistenze del Signor OMISSIS (funzionario banca) che aveva la regia della operazione e di cui si fidava senza riserve, si faceva convincere”, ma di tutte queste circostanze non vi è traccia -né potrebbe esservi- nella documentazione prodotta; allega inoltre che “*Nel corso del colloquio e dell'incontro che si tenne presso la filiale di Sassuolo circa nel mese di ottobre, il funzionario di VENDITORE DIAMANTI magnificò come un investimento molto redditizio e sicuro quello che andava proponendo, circostanza che si diceva assicurata dagli indici di crescita degli ultimi anni, evidenziati nei tabulati e grafici ed estratti di giornali che si rammostravano alla ignara risparmiatrice e che apparivano illusoriamente molto allettanti*”, ma anche di tutti questi comportamenti non vi è traccia -né potrebbe esservi- nella documentazione prodotta.

Né la prova delle menzionate condotte può essere fornita dalle ulteriori allegazioni di parte attrice, attinenti alle notizie di stampa, o altre decisioni giudiziarie, inerenti la vicenda del commercio di diamanti che hanno riguardato la società VENDITORE DIAMANTI S.p.a. tra l'altro estranea al giudizio, o anche la banca convenuta.

La prova non è fornita, cioè, dalle allegazioni già riportate al precedente punto 3., perché tutte le valutazioni della Autorità Antitrust, del TAR, o di altra autorità, riguardanti operazioni scorrette degli operatori bancari e la loro qualifica nel ruolo di intermediari nel caso di specie vengono allegati sulla base della produzione di ritagli di giornali e articoli di stampa, privi di per sé di efficacia probatoria in relazione a un singolo caso, come quello di specie, e senza alcuna riferibilità specifica alle parti di questo giudizio; ma, ancor prima, le notizie di stampa riguardano evidentemente vicende nelle quali le condotte illecite -“operazioni scorrette” secondo parte attrice-erano state provate nella loro materialità, il che nella specie non è avvenuto; in assenza di prova del fatto storico consistito nella condotta illecita -peraltro analiticamente descritta ed allegata da parte attrice- all'interno del presente processo, la sua sussistenza non può essere desunta da fonti esterne al processo stesso.

6. La radicale assenza di prova di tutte le circostanze e le condotte allegate da parte attrice a fondamento della propria domanda, comporta il rigetto della domanda principale e di tutte le altre domande alla stessa connessa, che comunque prevedono l'esistenza di una responsabilità per fatto illecito. Ciò rende superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto di merito della controversia, come pure la già ricordata inammissibilità di ulteriore attività istruttoria.

Ordinanza, Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, del 2 aprile 2019

La domanda di parte attrice è pertanto infondata e da respingersi.

Le spese processuali -per valore indeterminabile e bassa complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale definitivamente pronunciando,
rigetta le domande svolte da **CLIENTE** nei confronti di **BANCA S.P.A.** con ricorso depositato il 12/11/18;
dichiara tenuta e condanna **CLIENTE** a rifondere a **BANCA S.P.A.** le spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad accessori dovuti come per legge.

Così deciso in Modena, il giorno 2/4/19.

Il Giudice
Dr. G. Pagliani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*